

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 10

Adunanza 14 settembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MOMPANTERO - VARIANTE PARZIALE  
N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 221 – 240521/2004

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Mompantero risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80 - 38554 del 19/06/1990;
- ha approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 27/06/2003, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2004, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 19/07/2004 (*prat. n. 86/2004*);

**richiamati** qui di seguito i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Mompantero:

- popolazione: 794 abitanti nel 1971, 672 abitanti nel 1981, 635 abitanti del 1991 e 668 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante diminuzione fino al 1991 con un lieve incremento nel 2001 pari a circa al **5%**;
- superficie territoriale: **2.989** ettari, così ripartiti: 17 di pianura pari a circa (**1 %**) e 2.972 di montagna pari a circa (**99 %**). La conformazione fisico – morfologica evidenzia che 28 ettari del territorio comunale hanno pendenze inferiori ai 5° (**1 %**), 405 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° (**13 %**) e 2.556 ettari (**86 %**) con pendenze superiori ai 20°;
- capacità d'uso dei suoli: 1.290 ettari del territorio sono “*Aree boscate*” (**43%**), inoltre, 6 ettari della superficie comunale sono “*Vigneti, frutteti e noccioleti*”;
- risulta compreso nel ***Circondario di Susa***, sub – ambito di Area Susa-Avigliana, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come “*Centro Turistico di interesse provinciale*”;
- area storico – culturale: appartiene all'area del “*Valle di Susa*” come individuato dall'art.7 del P.T.C.;
- appartiene alla Comunità Montana della “Bassa Val di Susa e Val Cenischia” con altri 22 comuni (Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselletto, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, San Didero, Mattie, Novalesa, Rubiana, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino, San Giorio, Susa, Vaie, Vanours, Villardora e Villarfocchiardo);
- fa parte del Patto Territoriale delle Valli di Susa (insieme ad altri 36 Comuni, a 2 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Comunità Montana Alta e Bassa Val di Susa ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'autostrada A32 Torino-Bardonecchia-Frejus e dalle Strade Provinciali n. 209, 210 e 225;
  - è interessato dall'attraversamento del sistema di collegamento d'alta velocità Lione – Torino con un tratto in galleria;

assetto idrogeologico del territorio:

- è attraversato dal Torrente Cenischia, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/04, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
- è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Rocciamelone, Rio Urbiano;
- il SIT Provinciale rileva la presenza di 197 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Lege 431/85 ora D.Lgs. n. 42/2004);
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 3 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni e la presenza nel territorio comunale di frane attive areali per una superficie di 25,4 ettari, crolli cartografabilmente delimitati per una superficie di 24,09 ettari, frane quiescenti areali pari a una superficie di 16,28;
- il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia: conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa, frane attive, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, valanghe e esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio;

- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in Classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- tutela ambientale:
  - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10039 "*Rocciamelone*";
  - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10030 "*Oasi xerothermiche della val Susa*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18/2004 d'adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati alla localizzazione di una sede per la protezione civile ;

**rilevato** che il Comune di Mompantero con la deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2004, propone:

- l'individuazione di un'area ubicata nella località Gallosot per la realizzazione di un fabbricato destinato a sede della Protezione Civile e sede squadra Anti Incendi Boschivi;
- l'area in questione è in fregio alla S.P. n. 209 e ricade in zona classificata *IIIb2* dalla "*Relazione geologica preliminare*" allegata alla Variante;

**evidenziato** che con separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 08/09/2004, nella quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

**visti:**

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Mompantero, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 22/07/2004:
  - a) l'area prescelta per la localizzazione del Centro Comunale di Protezione Civile ricade in classe *IIIb2* e presenta, pertanto, molteplici problematiche sotto il profilo del rischio idrogeologico. La Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 classifica le aree ricomprese nella classe suddetta tra le “... *Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali **da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale** di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente*”. A tale proposito si fa presente che le strutture della Protezione Civile dovrebbero essere ubicate in zone a rischio geologico nullo o modesto, al fine di evitare che possano essere direttamente interessate da calamità naturali. Inoltre, per il caso in esame, occorre valutare attentamente l'incidenza dei costi derivanti dalla messa in sicurezza dell'area; per la localizzazione dell'intervento si suggerisce altresì di prendere contatto con il Servizio Protezione Civile della Provincia;
  - b) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”.  
Tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. “ (c. 3 art. 5) e che “ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.” (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Mompantero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

